

# Comune di Apiro

Provincia di Macerata

**DELIBERAZIONE ORIGINALE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

-----  
DELIBERAZIONE NUMERO 2 DEL 16-03-18  
-----

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI AI FINI DELL'IMU PER L'ANNO 2018.**

-----

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di marzo, alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione.  
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

SCUPPA UBALDO	P	IEGIANI ALESSANDRO	A
LUCHETTI RICCARDO	P	SPARAPANI NADIA	P
PIERSANTI PACIFICO	P	BEVILACQUA ALBERTO	A
BIAGINI CESARE	P	NOVELLI SETTIMIO	P
BONCI CADIO	P	PIERSIGILLI GIOVANNI	P
VESCOVI ROSSANO	P		

=====

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n. [ 2] Presenti n. [ 9]  
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario

Sig. TROJANI FABIO

Assume la presidenza il Sig. PIERSANTI PACIFICO

PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

BIAGINI CESARE

BONCI CADIO

PIERSIGILLI GIOVANNI

Il Presidente propone di procedere all'esposizione congiunta dei punti 2 – 3 – 4 all'ordine del giorno.

Espone il Responsabile Ufficio Finanziario

Si passa quindi alle votazioni delle proposte n. 2, n. 3 e n. 4 all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è stata istituita l'imposta municipale propria (*IMU*) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (*ICI*);
- ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, l'istituzione dell'imposta municipale propria (*IMU*) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (*IUC*), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la *IUC* si compone dell'imposta municipale propria (*IMU*), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (*TARI*), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208, è nuovamente intervenuta a normare le componenti *IMU* e *TASI* dell'Imposta unica comunale (*IUC*);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (*IMU*), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

⇒ riduzione *IMU* per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (*cf. articolo 1, comma 10*).

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- ⇒ dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
  - a) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ⇒ ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- ⇒ riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatè a canone concordato (*cf.* [articolo 1, comma 53](#)).

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- ⇒ esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- ⇒ esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi "D" e "E", i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (*c.d.* "imbullonati");

VISTO, quindi, il comma 26 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come novellato dall'articolo 1, [comma 37, lettera a\), della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), secondo il quale:

*«Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.*

*... omississ ...*

*La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, [comma 639](#), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'[articolo 243-bis](#) del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), o il dissesto, ai sensi degli [articoli 246](#) e seguenti del medesimo testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#)»;*

ATTESO che, per effetto del blocco degli aumenti dei tributi previsto dalla citata legge n. 208/2015, trova applicazione il principio di «ultrattività» delle aliquote e tariffe dell'anno precedente di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 7 febbraio 2018, a termini della quale l'Organo stesso, in quanto preposto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 2, ultimo periodo e dell'articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predisposizione dello schema di bilancio, ha proposto al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2018 le aliquote IMU e le detrazioni nella stessa misura di quelle in vigore per gli anni dal 2015 al 2017;

CONSIDERATO che, con specifico riferimento al gettito dell'IMU, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2018 il fabbisogno finanziario dell'Ente, per garantire gli equilibri finanziari del documento programmatico, è stato quantificato in € 325.000,00, al netto della quota posta a carico del Comune per il finanziamento del "*fondo di solidarietà comunale*", per cui si reputa opportuno uniformarsi alla proposta formulata dall'Organo esecutivo a termini della citata deliberazione n. 21/2018 e, conseguentemente, confermare, per l'anno 2018, le aliquote e le detrazioni in vigore per gli anni dal 2015 al 2017, come determinate a termini della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dell'8 agosto 2015, come segue:

- a) aliquota dello 0,5 per cento relativamente alle unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9;
- b) aliquota (*ordinaria*) dello 0,96 per cento (aliquota base + 0,2 punti percentuali) relativamente alle aree fabbricabili e a tutti gli altri immobili con l'avvertenza che, qualora fosse disposto - con apposita modifica normativa - l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;
- c) aliquota (*ordinaria*) dello 0,96 per cento (aliquota base + 0,2 punti percentuali) relativamente agli immobili, concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, per la parte eccedente la rendita catastale di € 500,00, con l'avvertenza che tale agevolazione, in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- d) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATO il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 9 settembre 2014;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO, a tale riguardo, il decreto del Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018, a mente del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 è stato differito al 31 marzo 2018;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e di cui n. 7 votanti:

- ⇒ favorevoli n. 7
- ⇒ contrari n. / ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ )
- ⇒ astenuti n. 2 (Novelli Settimio, Piersigilli Giovanni)

## D E L I B E R A

- 1) Di confermare, per l'anno 2018, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura di quelle già in vigore per gli anni dal 2015 al 2017 e precisamente:
  - a) aliquota dello 0,5 per cento relativamente alle unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9;
  - b) aliquota (*ordinaria*) dello 0,96 per cento (aliquota base + 0,2 punti percentuali) relativamente alle aree fabbricabili e a tutti gli altri immobili con l'avvertenza che, qualora fosse disposto - con apposita modifica normativa - l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;
  - c) aliquota (*ordinaria*) dello 0,96 per cento (aliquota base + 0,2 punti percentuali) relativamente agli immobili, concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, per la parte eccedente la rendita catastale di € 500,00, con l'avvertenza che tale agevolazione, in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- 2) Di confermare che, sempre per l'anno 2018, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 3) Di dare atto che in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aliquote dell'IMU di cui al presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2018.
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come novellato dall'articolo 1, comma 10, lettera d), della legge n.

208/2015, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze - per la pubblicazione sul proprio sito informatico che sostituisce la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del citato decreto legislativo n. 446/1997.

- 5) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.

Quindi, stante l'urgenza di garantire all'Ente la necessaria operatività gestionale, con successiva votazione resa in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e di cui n. 7 votanti:

⇒ favorevoli n. 7

⇒ contrari n. / ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ )

⇒ astenuti n. 2 (Novelli Settimio, Piersigilli Giovanni)

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

=====

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Apiro, 03-03-2018

**Il Responsabile del servizio  
Montresor Renzo**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Apiro, 03-03-2018

**Il Responsabile del servizio  
Montresor Renzo**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
PIERSANTI PACIFICO

IL SEGRETARIO  
TROJANI FABIO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n.243/A.P.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-04-18.

Li, 13-04-18

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TROJANI FABIO

---

**ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[ ] per decorrenza del termine di cui all' art. 134, comma 3, del D.L.vo 18-08-2000, n. 267.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TROJANI FABIO